

CAPITOLATO D'ONERI

***AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI AUSILIARATO ASILI NIDO COMUNALI
E SEZIONE PRIMAVERA: "IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE" E "LA MONGOLFIERA".
ANNI EDUCATIVI 2019/2020- 2020/2021-2021/2022-2022/2023***

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA:
PIANO ORGANIZZATIVO E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO
- ART. 4 - PERSONALE
- ART. 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI
- ART. 6 - PROGETTO EDUCATIVO
- ART. 7 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA
- ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
- ART. 9 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- ART. 10 - STRUTTURA – ATTREZZATURE – ARREDI
- ART. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
- ART. 12 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 13 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
- ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 15 - SUBAPPALTO
- ART. 16 - CAMBI DI GESTIONE
- ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI
- ART. 18 - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 19 - SPESE GENERALI E CONTRATTUALI
- ART. 20 - MONITORAGGIO E CONTROLLO
- ART. 21 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ
- ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 - RISOLUZIONE PER SOPRAVVENIRE DI CAUSE OSTATIVE
- ART. 24 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
- ART. 25 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO
PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO DELL'APPALTATORE
- ART. 26 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE INERENTI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE E/O PATTI AGGIUNTIVI
- ART. 28 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
- ART. 29 – RETTE
- ART. 30 – CAMBI DI GESTIONE
- ART. 31 - RISPETTO D.LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY
- ART. 32 - NORME FINALI

Art . 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione educativa dei sottoelencati servizi:

- la gestione del nido di infanzia "Il Giardino delle Meraviglie" per un numero minimo di 35 ad un massimo di 40 bambini;
- la gestione del servizio di ausiliario presso il nido in argomento ed il nido "La Mongolfiera" e presso una delle due sezioni primavera comunali;

Il Servizio Asilo Nido è finalizzato al mantenimento e potenziamento dell'offerta pubblica dei servizi educativi più omogenea sul territorio ed è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, al fine di:

- Attuare politiche di conciliazione tra la vita familiare e la vita lavorativa;
- Soddisfare la richiesta di centri per la prima infanzia;
- Realizzare servizi improntati a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità rispondenti alle caratteristiche della specifica fascia d'età.

Il servizio ha come finalità la creazione di un ambiente confortevole, con particolare attenzione agli spazi ludico/ricreativi volti allo sviluppo cognitivo e motorio del bambino e si pone i seguenti obiettivi generali ed educativi:

- sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, in spazi opportunamente attrezzati e personale educativo adeguato.

Il Servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni di cui ai seguenti articoli.

Inoltre nello svolgimento dell'attività l'affidatario dovrà impegnarsi al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (L.R. 9/03 e smi), dal vigente regolamento Comunale e nel rispetto di ogni altra normativa che in futuro verrà emanata.

Art . 2

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è presuntivamente indicata in n.4 anni educativi (**2019/2020- 2020/2021-2021/2022- 2022/2023**) a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e/o dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata dello stesso.

L'amministrazione aggiudicataria si riserva di valutare l'opportunità e convenienza di prorogare il termine di scadenza del Contratto, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di selezione di un nuovo contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Art. 3

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA: PIANO ORGANIZZATIVO E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

Il servizio di Asilo Nido si caratterizza per essere un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

L'Asilo Nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.

L'affidatario dovrà garantire l'apertura del nido di infanzia 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle festività previste dal calendario scolastico e nel rispetto dei seguenti orari:

- a) dalle 7,30 alle 13,00:/14,30 quale normale orario di funzionamento del servizio rispettivamente ridotto ed ordinario;
- b) dalle 7,30 alle 16,45 quale orario prolungato;

Il funzionamento del prolungamento orario è previsto per un numero minimo di 7 bambini.

Il servizio oggetto dell'appalto prevede un corrispettivo, così come determinato in relazione al tariffario regionale approvato con **DGR Marche n. 569 del 12 maggio 2014**, di cui alla tabella seguente, in base al fabbisogno- categoria del personale, nonchè alle ore giornaliere per i giorni di apertura.

L'importo annuale dell'appalto a base di gara è pari a complessivi € 187.181,12 oltre IVA se dovuta.
L'importo complessivo per l'intera durata dell'appalto dal 01/09/2019 al 30/06/2023 è pari ad €748.724,50 (settecentoquarantottoasettecentoventiquattro/50) oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara:

N.	Operatori		ore giornaliera	giorni di apertura	tariffa oraria	costo totale
1	coordinatore	D3	1	191	€ 23,18	€ 4.427,56
5	educatrici	D1	6	191	€ 20,58	€ 117.928,86
1	educatrici	D1	2,5	176	€ 20,58	€ 9.055,62
2	personale ausiliario	A1	5	191	€ 16,97	€ 32.415,43
1	personale ausiliario	A1	6	191	€ 16,97	€ 19.449,26
	formazione	D1 (6 op. x 30 ore)				€ 3.704,40
	oneri per la sicurezza					€ 200,00
Totale annuo						€ 187.181,12

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO DAL 01/09/2019 AL 30/06/2023	€ 748.724,50
--	---------------------

Sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari ad € 200,00.

Con tale corrispettivo l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi pretesa verso il Comune per le attività prestate, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Art. 4 PERSONALE

1. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il personale, nel rispetto del rapporto numerico come indicato dalla vigente normativa regionale. L'inserimento di altro personale (tirocinanti, stagisti etc...) può essere autorizzato dal Comune, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dall'Affidatario in relazione agli standard organizzativi ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

2. L'aggiudicatario deve individuare all'interno del proprio personale un referente/coordinatore che mantenga un costante rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale, con il coordinamento pedagogico e che partecipi inoltre alle riunioni del comitato di gestione dell'asilo nido.

3. L'aggiudicatario incaricherà personale educativo ed ausiliario in possesso del titolo di studio richiesto per l'assolvimento delle attività prestazionali e del certificato di idoneità fisica necessario per la funzione assegnata, così come previsto dalle vigenti leggi nazionali e regionali oltre al possesso di certificazioni attestanti l'effettuazione di corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro e primo soccorso pediatrico (quest'ultimo, almeno un educatore). In particolare, gli educatori incaricati saranno in possesso:

- a) del titolo di studio previsto dalla Legge Regionale n. 9/03 e RR 13/04 e smi;
- b) gli educatori impiegati all'interno della struttura dovranno possedere un'esperienza presso altre strutture educative (nidi d'infanzia) di almeno 3 anni educativi;
- c) anche per il personale ausiliario è richiesta una esperienza di almeno 1 anno educativo presso strutture educative 0/3 anni.

4. L'aggiudicatario dovrà inoltre specificare in sede di offerta:

- a) modalità di sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- b) modalità di selezione del personale;
- c) misure di contenimento del turn-over allo scopo prioritario di assicurare la continuità educativa del personale in servizio.

5. Gli educatori saranno distribuiti nell'arco della giornata in modo tale da offrire un'adeguata presenza nei momenti di maggiore necessità, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambini a norma di legge.

6. L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente in caso di sostituzioni, consegna all'Ufficio comunale l'elenco nominativo del personale impiegato e delle eventuali variazioni, con l'indicazione delle mansioni cui è adibito, indicando per ciascun operatore gli orari e i turni settimanali e del tipo di rapporto contrattuale, dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali e una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa attestante, per ogni addetto, il possesso del titolo di studio e delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata.

L'aggiudicatario dovrà fornire il personale che assicurerà la gestione del servizio. Il numero del personale impiegato e l'organizzazione oraria dello stesso devono essere tali da garantire il rispetto del rapporto educatori/bambini stabilito dalla normativa vigente della Regione Marche.

Il gruppo degli operatori incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nelle seguenti figure professionali: coordinatore tecnico, educatori all'infanzia e personale ausiliario.

Il **Coordinatore tecnico** ha compiti di raccordo con l'Ente a livello organizzativo-gestionale-pedagogico del servizio affidato in merito alle prestazioni previste dal presente Capitolato; deve essere in possesso di una delle seguenti lauree: scienze dell'educazione, della formazione, psicologiche, sociologiche, deve aver partecipato a iniziative di formazione/aggiornamento per un totale di almeno 100 ore, deve aver avuto esperienze di coordinamento presso asili nido/centri per l'infanzia per almeno 3 anni.

Il coordinatore, di concerto con la Pedagogista/Responsabile dell'Ufficio "Servizi per l'infanzia" comunale, dovrà essere presente sia per i momenti di riunione con i genitori e con il personale impiegato presso il nido sia per le occasioni di formazione programmate dall'Ente, compresi gli incontri con il tavolo di lavoro del "Protocollo 0-6"; la stessa figura curerà i necessari rapporti amministrativi-gestionali con l'ufficio "Servizi per l'infanzia" comunale e parteciperà agli incontri del Comitato di Partecipazione del nido e del "Protocollo 0-6".

L'educatore deve avere età superiore ai 18 anni ed essere in possesso del titolo di studio necessario per prestare servizio nei nidi come prescritto dalla normativa di riferimento così come il personale utilizzato per le sostituzioni; deve inoltre avere esperienza professionale non inferiore a quattro anni, anche non continuativi, documentati, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età 0-3 anni.

Anche il personale utilizzato per le sostituzioni deve essere in possesso dei medesimi requisiti.

Durante l'espletamento dei servizi la ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata dell'anno scolastico. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore (maternità, malattie, ferie, dimissioni, ecc.) dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente all'Amministrazione comunale.

All'interno dell'orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale con rientri anche collettivi da destinare all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, alla documentazione e verifica dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie e all'aggiornamento professionale, compresa la partecipazione ad iniziative di formazione programmate dall'Ente. Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di gara. L'Appaltatore provvederà ad inviare ad inizio anno scolastico lo schema orario giornaliero e settimanale del personale della struttura (turnazione oraria). Tutti gli orari potranno essere rivisti e rimodulati in accordo con il Coordinatore tecnico e il Responsabile del Servizio del Comune.

Gli educatori saranno distribuiti nell'arco della giornata in modo tale da offrire un'adeguata presenza nei momenti di maggiore necessità, nel rispetto a norma di legge del rapporto numerico educatore/bambino.

Il gruppo degli operatori è responsabile collegialmente dell'elaborazione e aggiornamento della progettazione educativa annuale. Una rappresentanza delle educatrici parteciperà agli incontri del Comitato di Partecipazione del nido e del "Protocollo 0-6".

All'operatore ausiliario, che deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, è affidato il riordino e il mantenimento di tutti gli ambienti, interni ed esterni, insieme alla cura del guardaroba e della lavanderia; lo stesso collabora altresì, sia con gli operatori della ditta di pulizie incaricata e sia quotidianamente con il personale educativo in tutte quelle attività, che comportano un maggior impegno nelle routines quotidiane. E' richiesta al medesimo la partecipazione alla gestione sociale con gli incontri del Comitato di Partecipazione, di équipe e con le famiglie.

Il personale impiegato dovrà garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere, nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole; deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo e ausiliario impiegato e/o da impiegare nell'espletamento del servizio, allegando per ciascuno il relativo fascicolo contenente:

- certificato d'identità con fotografia di riconoscimento;
- fotocopia del titolo di studio;
- certificato di sana e robusta costituzione ed idoneità psico-fisica alla mansione;
- curriculum professionale con certificato di servizio;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale e assicurativo.

L'aggiudicatario inoltre dovrà specificare:

- modalità di sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo
- modalità di selezione del personale

- misure di contenimento del turn-over, a garanzia del mantenimento della continuità educativa del personale educativo e ausiliario assegnato al servizio-nido.

In caso di sciopero dei propri dipendenti la ditta appaltatrice si impegna a comunicare al Responsabile del Servizio con almeno 48 ore di anticipo le modalità dello svolgimento dello sciopero medesimo.

Tutto il personale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese ad al rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del nuovo Regolamento europeo (GDPR).

L'Appaltatore assume piena ed integrale responsabilità gestionale in ordine all'efficacia ed efficienza dell'operato dell'intero staff di servizio, nonché del rispetto, da parte dello stesso, della normativa di settore e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

ART.5 OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature, messi a disposizione dal Comune.

2. La Ditta aggiudicataria si impegna:

a) al rispetto del vigente Regolamento Comunali dei servizi educativi 0-3;

b) alla predisposizione dell'affidamento/funzionamento dei servizi, oggetto del presente contratto, in ordine alla organizzazione quotidiana del personale tutto, alle attività e alla programmazione sull'intero periodo di affidamento del servizio, così come previsto all'interno del progetto organizzativo- educativo presentato in sede di gara;

c) a prevedere alla custodia, alla sorveglianza e alla cura degli iscritti al servizio, all'erogazione di prestazioni educative qualificate, alla disponibilità, all'attenzione e riservatezza nei confronti delle famiglie utenti, all'apertura a progettualità di raccordo con altri servizi educativi rivolti all'infanzia esistenti sul territorio comunale;

d) ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento dei servizi 0-3 comunali, ad adottare le linee guida psicopedagogiche individuate dalla Pedagogista comunale e collaborare con la stessa alla gestione pedagogica e sociale del servizio-nido, nonché a raccordarsi sia con gli altri servizi educativi 0/3 a gestione diretta dell'ente;

e) ad aderire al documento del "Protocollo 0-6 dei nidi e delle scuole dell'infanzia della città di San Benedetto del Tronto" per il progetto pedagogico integrato 0-6;

f) a fornire personale come specificato in dettaglio all'art. 7 e a garantire che il personale venga sostituito tempestivamente in caso di assenza e per l'intero anno educativo la continuità dello stesso;

Il Responsabile del servizio comunale ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzia di capacità e comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente qualora ne venga documentata l'urgenza;

g) a comunicare eventuali ed immotivate interruzioni di frequenza degli utenti, a trattare i dati personali dei bambini utenti e dei loro familiari nel rispetto della normativa sulla privacy ad inoltrare documentazione riguardante certificati di assenza per malattia con riammissione dei bambini assenti all'ufficio comunale competente;

h) a comunicare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il tramite della coordinatrice interna;

i) ad assumere l'onere relativo al pagamento dei pasti consumati dal proprio personale in servizio presso la struttura;

l) a dotare il personale operante di un registro-fogli presenze, reperibile in struttura, attestante giornalmente corrispondenti turni orari svolti;

m) a stipulare copertura assicurativa infortuni per il personale e gli utenti con i massimali indicati all'art. 12 per il periodo di funzionamento dell'asilo.

3. Il Comune si impegna:

a) a fare opera di informazione e promozione presso i destinatari del servizio;

b) a rendere disponibili spazi adeguati, arredi, utenze e materiali;

c) a svolgere gli aspetti amministrativi in ordine a:

- procedura-bando-iscrizioni
- stesura calendario di funzionamento del servizio-nido ogni anno educativo oggetto dell'avviso;
- stesura graduatoria di ammissione ed adempimenti inerenti alle ammissioni ogni anno educativo oggetto dell'avviso;
- emissione e riscossione delle rette frequentanti ogni anno educativo oggetto dell'avviso;

- d) a dotare il servizio della Pedagogista/Responsabile al fine di verificare e garantire la qualità del servizio, nonché il conseguimento degli obiettivi di programmazione prefissati;
- e) a garantire il servizio mensa per gli utenti del Nido d'infanzia comprensivo del pasto, di una merenda al mattino ed una al pomeriggio, preparata all'interno della struttura da personale comunale, secondo l'apposito menù approvato dall'ASUR AV5, comprensivo delle diete speciali richieste da motivazioni di ordine medico o etico-religioso; a comunicare inoltre, sia il menù in adozione sia le motivazioni per le diete speciali agli uffici competenti;
- f) ad assumere a proprio carico le spese per i consumi di acqua, energia e gas, fax-telefonia fissa, collegamento computer-internet, a fornire arredi, materiale ludico, di facile consumo, di cancelleria, prodotti sanitari/farmaceutici, pannolini, prodotti per la pulizia e biancheria;
- g) ad effettuare la manutenzione ordinaria dei locali assegnati compresa la tinteggiatura, la manutenzione delle aree verdi e cortilizie, degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- h) la manutenzione ordinaria e straordinaria di:
- opere elettriche
 - opere strutturali
 - opere impianti idrico/sanitari
- i) alla manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti e comprensiva dei collaudi periodici alle attrezzature stesse e alla sostituzione periodica delle polveri per gli estintori;
- j) alla gestione calore, ai sensi della legge 10 del 9.1.91 "Norme in materia di uso razionale delle energie, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di rinnovabili energie" e del D.P.R. 551 del 21.12.99 "Regolamento recante modifiche al DPR 412 del 26.8.93 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi";
- k) al mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura.
- l) ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento dei servizi educativi 0-3 comunali, potrà garantire l'inserimento presso il nido oggetto di appalto, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, operatori volontari e/o tirocinanti e/o lavoratori socialmente utile e/o operatori del servizio civile. Tali operatori svolgeranno la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali della ditta appaltatrice.

4. L'ente pubblico e la ditta si impegnano altresì a svolgere congiuntamente:

- incontri di presentazione con le famiglie e colloqui individuali;
- incontri periodici di verifica dei servizi erogati sia in sede ristretta di assessorato che allargata alle famiglie utenti;
- progettazione attività di raccordo interistituzionale per iniziative di continuità all'interno del "Protocollo 0/6 comunale dei nidi e scuole dell'infanzia della città".

ART. 6 PROGETTO EDUCATIVO

1. Il progetto pedagogico-organizzativo costituisce la parte qualitativa dell'offerta e rappresenta la pianificazione complessiva del nido che il soggetto gestore si impegna ad attivare in costante raccordo con gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.

Il progetto educativo risulta composta dai seguenti punti:

a) **il progetto pedagogico organizzativo-annuale** con le finalità del servizio educativo, l'analisi del contesto sociale-territoriale, gli obiettivi della progettazione educativa dei gruppi-sezione, la metodologia del personale-ruolo del personale operante (coordinatore pedagogico, personale educativo e ausiliario e di cucina), l'organizzazione degli spazi e dei tempi, il progetto continuità nido- scuola dell'infanzia, il modello dell'ambientamento (metodologia, tempi e strumenti), le modalità di partecipazione delle famiglie, i rapporti con i servizi del territorio, l'indicazione degli indicatori-strumenti che misurino l'efficacia del servizio, la modalità di verifica del percorso educativo, la documentazione (modalità, tempi e strumenti);

b) **una relazione sul sistema di prevenzione e tutela della salute** dei bambini che frequentano il nido ed in particolare: quali rapporti vengono mantenuti con i Servizi Socio-sanitari del territorio (assistenti sociali e operatori sanitari), per tutti gli aspetti del disagio sociale, dell'handicap, della prevenzione della salute psico-fisica.

2. In corso d'anno dovranno essere comunicate le sopraggiunte variazioni riguardanti il progetto organizzativo-pedagogico annuale e a conclusione d'anno presentata una relazione di verifica finale dello stesso con la relativa documentazione prodotta.

3. Mentre, ad inizio di ogni anno educativo, la ditta appaltatrice dovrà presentare:

a) **le progettazioni educative di Sezione;**

b) **l'organizzazione oraria del personale** con i rispettivi dati anagrafici, ovvero il prospetto -piano dei turni orari di lavoro frontale del personale educativo e relativo monte ore dei rientri, il prospetto-piano dei turni del personale ausiliario e di cucina, il calendario del monte-ore con schema orario settimanale del coordinatore

pedagogico;

c) **il piano di formazione annuale relativo alla sicurezza del personale** operante nella struttura;

Si riportano nel dettaglio le parti costitutive del progetto pedagogico contenente le finalità e gli obiettivi pedagogici del servizio.

4. Sono indicati gli strumenti per la realizzazione delle finalità:

- organizzazione pedagogica degli spazi e dei contesti (organizzazione e disposizione dei materiali e delle attrezzature affinché siano riconoscibili, accessibili, personalizzati e modificabili in funzione dei progressi dei bambini);
- arredi e materiali che rispondano a criteri di funzionalità, sicurezza, confortevolezza, igiene, significatività educativa, accessibilità;
- organizzazione della giornata educativa (regolarità dei ritmi quotidiani, alternanza ragionata di routine, gioco e attività, flessibilità delle transizioni);
- gestione della collettività infantile (composizione ragionata dei gruppi e lavoro per piccoli gruppi, presenza di figure di riferimento, del gruppo di appartenenza e di una stanza di riferimento);
- modalità di svolgimento delle routine e significato pedagogico ad esse attribuito (accoglienza, pasti, riposo, igiene, ricongiungimento con il genitore);
- modalità di ambientamento (motivazioni pedagogiche e organizzative prescelte con riferimento a colloqui pre - ambientamento con i genitori, alla scansione dei tempi e al coinvolgimento dei genitori durante l'ambientamento stesso);
- metodologia del lavoro educativo (osservazione sistematica, collegialità, formazione permanente, collaborazione con il coordinatore tecnico e la pedagoga dell'Ente);
- progettazione delle attività (che tenga conto dei bisogni e delle caratteristiche del gruppo e del singolo e che indichi gli obiettivi generali e specifici, i tempi, le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali coinvolte e le modalità di verifica a breve, medio e lungo termine);
- documentazione interna ed esterna (indicazione dei destinatari, delle tipologie e degli strumenti che verranno utilizzati come ad esempio: schede fisiologiche, schede delle attività, diari di bordo, materiale video e fotografico, report, etc.);
- modulistica per autorizzazioni (deleghe uscita, foto/video ecc.);
- strumenti e modalità per la verifica, la valutazione e l'autovalutazione del progetto pedagogico (predisposizione di questionari e interviste);
- partecipazione delle famiglie: elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al Comitato di Partecipazione, a momenti istituzionali, a momenti conviviali, a laboratori, a feste, a colloqui individuali, assemblee, incontri di sezione; nello specifico, la partecipazione attiva dei genitori alla vita del nido viene intesa in un'ottica di continuità educativa, che si concretizza con la presenza in momenti di scambio e di riflessione condivisa in seno alla programmazione educativa;
- continuità orizzontale e verticale (progetti che favoriscano lo scambio tra nido e famiglia, nido e territorio, nido e scuole dell'infanzia);

ART. 7

INTEGRAZIONE SCOLASTICA

1. Nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104, qualora nel nido di infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, sarà cura dell'Amministrazione comunale provvedere all'assegnazione del personale assistenziale tramite gli uffici interni di riferimento;

ART. 8

TUTELA DEI LAVORATORI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il personale socio e/o dipendente operante nei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga e dovranno essere garantiti i versamenti contributivi come previsto dalla normativa vigente.

2. La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare i Contratti Collettivi Nazionali di settore ed eventuali contratti territoriali integrativi.

3. Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

4. La ditta aggiudicataria è il datore di lavoro. Nell'esecuzione del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nella propria offerta. Tutte le operazioni previste sono svolte nel rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 9.4.2008 n° 81 e succ. mod, in materia di prevenzione di infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. La ditta aggiudicataria pertanto osserva e fa osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sulle attrezzature, tutte le norme di cui sopra

e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi della vigente normativa.

5. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle norme vigenti in materia.

6. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificassero nella durata contrattuale:

nominativo del responsabile della sicurezza

nominativo del rappresentante dei lavoratori

requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legislazione specifica

mezzi /attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia del lavoro da eseguire

formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel

servizio oggetto dell'appalto;

dotazione dei dispositivi individuali.

7. In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, accertate dall'Amministrazione interessata o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, le inadempienze rilevate, prevedendo contestualmente ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensili dovuti, con destinazione vincolata a garanzia degli obblighi violati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In relazione alla sopra descritta detrazione, l'impresa non potrà opporre eccezioni e non avrà, in nessun caso titolo a risarcimento danni.

8. Non si ravvisano rischi da interferenze ai fini della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro relativamente all'affidamento del servizio nido d'infanzia mentre relativamente all'affidamento del servizio di ausiliario negli altri servizi educativi 0/3 comunali è necessaria la sottoscrizione del DUVRI.

9. La ditta aggiudicataria garantisce, rispetto al proprio personale, la puntuale e completa osservanza del GDPR e del Dlgs. 196/2003 e ss. mm; inoltre esprime il consenso necessario (ovvero si impegna a raccogliere i consensi eventualmente necessari da parte del proprio personale) al trattamento dei dati occorrenti per la regolare esecuzione del contratto.

ART. 9

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE /RIENTRI

1. La base d'asta comprende oltre il costo del personale impiegato, anche ogni altro onere inerente l'attività di formazione professionale, che dovrà tassativamente essere svolta al di fuori dell'orario lavorativo, programmata con la responsabile/pedagogista comunale del servizio e per un numero di ore non inferiore a trenta annuali, per ciascun educatrice, senza diminuire in alcun modo il monte ore lavorativo frontale giornaliero con i bambini. Si specifica, che una quota-parte di tale monte ore annuo complessivo verrà destinata alla formazione congiunta 0-6 dell'ATS21, in raccordo con la pedagogista dell'Ente e coordinatore pedagogico territoriale ATS21.

Si ribadisce che tale monte-ore di orario lavorativo di formazione remunerato, non ricomprende il monte-ore di formazione e aggiornamento destinato alla sicurezza e al primo soccorso a cui deve provvedere nei confronti del proprio personale la ditta appaltatrice.

Al termine di ogni anno educativo l'Affidatario dovrà trasmettere alla Pedagogista - responsabile dell'Ente appaltante una relazione dettagliata di tale attività indicante:

- il numero delle ore impiegate,
- l'elenco del personale coinvolto
- il piano della formazione per il personale educativo
- le tematiche affrontate
- le metodologie adottate .

2. L'Amministrazione, nella figura della Pedagogista dell'Ente valuterà periodicamente i percorsi operativi svolti.

3. Alle educatrici dovrà essere, perciò, garantito il diritto a ricevere una formazione (retribuita) continua, mirata alla crescita complessiva professionale.

3. Rimane fermo per l'Affidatario l'obbligo formativo in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008 (art.6 del capitolato).

ART.10

STRUTTURA – ATTREZZATURE – ARREDI

1. La Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare di aver preso visione dello stato degli edifici e delle attrezzature concesse in uso e di impegnarsi a restituirle al termine del rapporto nello stesso stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso, salvo il deperimento d'uso.
2. All'atto della consegna e a fine rapporto le parti contraenti sottoscrivono apposito inventario attestante lo stato degli immobili e la dotazione di arredi e attrezzature.

ART. 11 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza delle procedure amministrative nel rispetto di tempi, scadenze e compilazione dei registri prescritti.
2. Dovrà essere tenuto un registro delle presenze giornaliere dei bambini e del personale proprio e di un "giornale lavori" consistente in un brogliaccio a pagine numerate, ove dovrà essere registrata giornalmente ogni attività effettuata secondo il progetto educativo presentato.
3. La Ditta dovrà fornire notizie ogni volta che l'Amministrazione ritenga utile avere informazioni circa l'andamento dell'attività.
4. Quanto non espressamente menzionato nel presente Capitolato si intende a carico dell'aggiudicatario.

Art. 12 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e come tali non potranno esser sospesi o abbandonati, fatto salvo il caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore.
2. L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti.
3. In caso di sciopero del personale l'Amministrazione dovrà essere avvisata con almeno quattro giorni di anticipo.

Art. 13 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione comunale.
2. Il pagamento delle prestazioni di servizi realizzate in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione comunale in 10 mensilità (settembre-giugno) successivamente alla verifica di conformità del servizio alle previsioni contrattuali e a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura o documento sostitutivo della stessa ai sensi della vigente normativa. Il pagamento avverrà in rate posticipate mensili entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.
3. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.
4. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
5. L'Amministrazione comunale procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. A seguito della verifica di conformità delle prestazioni effettuate, l'Amministrazione potrà procedere a richieste di emissione di nota di credito/addebito. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. In ogni caso la liquidazione dei corrispettivi avverrà previo attività di verifica da parte dell'Amministrazione comunale della regolarità fiscale dell'appaltatore, nonché del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, condotta come segue:
 - a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
 - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione dell'attestato di pagamento e comporta la sospensione dei termini dello stesso.
6. Le fatture devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto.

7. Nel caso di pagamenti superiori ad € 10.000,00, qualora l'Amministrazione non lo accerti direttamente, l'affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. L'Amministrazione comunale, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso ex Equitalia S.p.A attuale Agenzia della Riscossione.

Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per l'aliquota I.V.A. e per l'imposta di registro.

ART. 14 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il gestore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il gestore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 SUBAPPALTO

1. È tassativamente vietato il subappalto del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall'eventuale sub aggiudicatario occulto, unico responsabile verso l'Ente appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato all'Aggiudicatario cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. (D.L. n.32 del 18/04/2019). L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto del servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 CAMBI DI GESTIONE

1. Al fine di favorire la necessaria continuità del servizio e in base al principio di salvaguardia della occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria (nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione), si impegna ad assumere prioritariamente il personale già in servizio con la precedente gestione, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e salvo il caso in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze; il riassorbimento del personale deve essere effettuato nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dal nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'affidatario del servizio. In tal caso dovrà ritenersi superato nei confronti dello stesso, il periodo di prova. In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d'opera, l'aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato.

2.L'aggiudicatario, dovrà garantire, alla scadenza dell'affidamento oggetto del presente appalto, nel caso di aggiudicazione a soggetto diverso e conseguente cambio di gestione, l'affiancamento degli operatori della nuova Ditta con propri operatori per un periodo non inferiore a 10 giorni qualora si verifichi una sostituzione

del personale addetto superiore al 50%, regolando con la Ditta subentrante i rapporti relativi ad eventuali oneri derivanti e tenendo sollevata l'Amministrazione.

3. Infine, se l'aggiudicatario è una cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, verrà applicato l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Assistenziale, in materia di cambi di gestione. Pertanto, ai sensi della lettera B del citato art. 37, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Ditta cessante, il personale addetto al servizio nelle modalità previste dal citato art. 37. Le imprese interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti al servizio.

La Ditta assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

4. In caso di aggiudicazione ad un concorrente che non aderisce al CCNL delle Cooperative Sociali, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire al personale adibito al servizio il livello e la qualifica più affine – sotto il profilo giuridico ed economico – tra quelle previste dal proprio CCNL rispetto alla categoria professionale del CCNL Cooperative Sociali individuata dalla stazione appaltante quale adeguata per le mansioni richieste dal capitolato d'oneri.

ART.17

CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI

1. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto:

- a prestare "garanzia definitiva" nella misura e con le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs 50/2016;
- a stipulare e a presentare agli uffici comunali, prima dell'inizio del servizio e pregiudizialmente alla sottoscrizione del contratto le seguenti polizze:
 - a) una polizza RCT/RCO contro il rischio di Responsabilità civile propria e dei propri dipendenti e collaboratori per i danni causati a terzi nella gestione del servizio (compresi utenti) nella quale sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale deve essere considerata "terza" a tutti gli effetti, per un massimale minimo di euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
 - b) assicurazione (polizza INFORTUNI) contro il rischio infortuni che gli utenti del servizio possano subire durante l'attività oggetto dell'appalto; le somme assicurate per ciascun utente, per il caso di infortunio, non dovranno essere inferiori alle seguenti cifre:
 - 2.000.000,00 euro in caso di morte;
 - 5.000.000,00 euro in caso di invalidità permanente;
 - 500.000,00 per il rimborso delle spese sanitarie derivanti da infortunio.

La Ditta aggiudicatario è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente per danni che in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

ART.18

STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta aggiudicatario.

4. L'Amministrazione comunale, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla ditta aggiudicatario.

5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

7. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
 - d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art.106 del D.Lgs 50/2016;
8. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.
9. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata ne

ART. 19 SPESE GENERALI E CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 20 MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto in ogni momento di accedere alla struttura dove si svolgono i servizi al fine di operare le opportune verifiche. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché di eventuali leggi di settore. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati.

ART. 21 INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

1. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di eseguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso.
2. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, la ditta è tenuta al pagamento di una penale di € 500,00 per ogni contestazione, salvo quanto previsto dal presente capitolato in caso di recidiva.
3. In particolare l'Amministrazione Comunale, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificatamente riguardo a:
 - a) mancato rispetto del rapporto numerico educatore o insegnante/bambini: penale prevista fino a € 1.000,00;
 - b) mancata sostituzione nell'arco della giornata del personale che per qualsiasi motivo dovesse assentarsi dal servizio laddove il rapporto numerico lo richieda: penale prevista fino a € 600,00;
 - c) reiterata inadempienza del personale all'obbligo di partecipazione alla gestione sociale ed attività connesse al servizio, di cui agli art. 3 e 4 del presente Capitolato, in considerazione del danno di immagine, organizzativo e di qualificazione del servizio: penale prevista fino a € 400,00.
4. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali sopra individuate. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dall'Amministrazione, pena l'escussione della cauzione.

5. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché a risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 25.
6. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto, con le modalità ed entro i termini previsti, l'amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
7. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto è genericamente previsto all'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 le seguenti ipotesi:
 - a) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'impresa aggiudicataria;
 - b) destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
 - c) manifestarsi di n° 3 recidive di cui ai punti dell'art. 23 avente ad oggetto "Inadempienze contrattuali penalità";
 - d) in caso di fallimento o frode.
2. In tutti i casi previsti la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto.
3. Costituirà inoltre motivo di risoluzione il mancato rinnovo da parte del proprietario del contratto di locazione degli spazi utilizzati per il servizio di micronido.
4. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore. Formula altresì la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.
6. A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto redige un verbale di accertamento tecnico contabile nel quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso.
7. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
8. La ditta aggiudicataria decade dall'appalto nel caso di false dichiarazioni rese in sede di offerta, accertate come tali in sede di verifica.

ART. 23 RISOLUZIONE PER SOPRAVVENIRE DI CAUSE OSTATIVE

1. Il sopravvenire alla stipula di una delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, definitivamente accertata, implica la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
2. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 24 RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 21-sexies, L. n. 241/1990 e dell'art 1671 C.C., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse debitamente e puntualmente motivati.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 25

CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO DELL'APPALTATORE

1. Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostantiva.

2. Decorso un periodo di due mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

6. La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 26

RISOLUZIONE CONTROVERSIE INERENTI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto sarà definita sulla base di quanto previsto dagli artt. 205 e ss. del Codice dei contratti pubblici.

ART. 27

INEFFICACIA DI CLAUSOLE E/O PATTI AGGIUNTIVI

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 28

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio nel Comune di San Benedetto del Tronto, in Viale De Gasperi n. 124.

2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'Amministrazione, conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

ART. 29

RETTE

1. La riscossione ed il controllo delle rette spetta esclusivamente al Comune.

2. E' fatto divieto all'affidatario e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti.

ART. 30 CAMBI DI GESTIONE

Al fine di favorire la necessaria continuità del servizio e in base al principio di salvaguardia della occupazione di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria (nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione), si impegna ad assumere prioritariamente il personale già in servizio con la precedente gestione, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e salvo il caso in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze; **il riassorbimento del personale deve essere effettuato nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dal nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dall'affidatario del servizio.** In tal caso dovrà ritenersi superato nei confronti dello stesso, il periodo di prova. In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d'opera, l'aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario, dovrà garantire, alla scadenza dell'affidamento oggetto del presente appalto, nel caso di aggiudicazione a soggetto diverso e conseguente cambio di gestione, l'affiancamento degli operatori della nuova Ditta con propri operatori per un periodo non inferiore a 10 giorni qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la Ditta subentrante i rapporti relativi ad eventuali oneri derivanti e tenendo sollevata l'Amministrazione.

Infine, se l'aggiudicataria è una cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, verrà applicato l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Assistenziale, in materia di cambi di gestione. Pertanto, ai sensi della lettera B del citato art. 37, l'azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Ditta cessante, il personale addetto al servizio nelle modalità previste dal citato art. 37. Le cooperative interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti al servizio.

La Ditta assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.

In caso di aggiudicazione ad un concorrente che non aderisce al CCNL delle Cooperative Sociali, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire al personale adibito al servizio il livello e la qualifica più affine – sotto il profilo giuridico ed economico – tra quelle previste dal proprio CCNL rispetto alla categoria professionale del CCNL Cooperative Sociali individuata dalla stazione appaltante quale adeguata per le mansioni richieste dal capitolato d'oneri.

ART. 31 (RISPETTO D.LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY)

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di San Benedetto del Tronto è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. a,b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

L'Impresa, in quanto affidataria del servizio, è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale responsabile del trattamento dati; il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

L'Impresa affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

ART. 32 NORME FINALI

1. La ditta non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della ditta dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.